



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTO FLESSIBILE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate allo sviluppo ed all'attività aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine). In particolare, il mutuo può essere finalizzato al finanziamento della costruzione, dell'acquisto, della ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa (non destinati al frazionamento e alla vendita a soggetti terzi), oppure a finanziare le spese di acquisto di macchinari e attrezzature; a soddisfare le esigenze di liquidità dell'azienda, ecc..

E' rivolto esclusivamente alle **Imprese** classificate come "**non consumatori**".

In genere la sua durata va fino ad un massimo di 20 anni.

Il mutuo può essere "chirografario", cioè non assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno), oppure garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di finanziamento.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO FLESSIBILE

Finalità

Destinato a sostenere investimenti (materiali e immateriali) anche agrari (ai sensi dell'art. 43 e seguenti del D.Lgs 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione) e a finanziare processi di internazionalizzazione; è esclusa la possibilità di utilizzare il presente finanziamento per il supporto delle esigenze aziendali di capitale circolante, di liquidità, di consolidamento, anche parziale, sostituzione e chiusura di esposizioni preesistenti sia sul Banco BPM S.p.A. che su altre Banche.

Il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare o rifinanziare investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia sussidiaria rilasciata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), che garantisce la Banca in caso di inadempimento all'obbligo di rimborso del finanziamento da parte del Cliente (la normativa di riferimento e le Istruzioni Applicative sono consultabili sul sito internet www.ismea.it). In particolare la **garanzia sussidiaria, di natura mutualistica**, è obbligatoria ove l'operazione abbia i requisiti previsti dalle Istruzioni Applicative stesse (emanate ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) ed è sostanzialmente equiparabile ad una fidejussione. Tale garanzia rimborsa, per la quota di competenza, le perdite che residuano dopo la chiusura delle procedure di escussione delle garanzie "primarie" (che la Banca deve obbligatoriamente richiedere al Cliente e acquisire secondo percentuali predeterminate dalla normativa ISMEA), sulla base di percentuali di copertura predeterminate.

Forma tecnica

Finanziamento chirografario, con 3 diverse tipologie di piano di ammortamento:

- a "Quote di Capitale Descrescenti": prevede un valore di capitale massimo da rimborsare per il primo anno e minimo per l'ultimo anno, nonché il rispetto della gradualità progressiva decrescente negli anni intermedi. Tali valori (massimo e minimo) variano in funzione della durata del mutuo;
- a "Quote di Capitale Crescenti": prevede un valore di capitale minimo da rimborsare per il primo anno e massimo per l'ultimo anno, nonché il rispetto della gradualità progressiva crescente negli anni intermedi. Tali valori (minimo e massimo) variano in funzione della durata del mutuo;
- a "Quote di Capitale Regolari": prevede che la quota di capitale da rimborsare ogni anno si ottenga dividendo il capitale erogato per il numero di anni.

Opzioni esercitabili durante il periodo di rimborso

Opzione "Sposta la rata"

Consente di riscadenziare, al massimo entro i 90 giorni di calendario successivi a quello di scadenza, l'importo di una rata. La data di scadenza della rata "spostata" non potrà essere successiva rispetto alla data di scadenza dell'ultima rata di ammortamento originariamente stabilita (rata finale a chiusura del mutuo).

Lo spostamento della rata avverrà senza applicazione di commissioni, maggiorazione di interessi e/o interessi di mora.

Opzione "Riformula le rate"

Permette di modificare il giorno di scadenza delle rate, oppure di modificare il numero delle rate scadenti nel periodo/annualità, mantenendo invariato il capitale da restituire annualmente.

Opzione "Riformula il piano"

Permette di modificare la tipologia del piano di ammortamento, optando per un nuovo piano a "Quote di Capitale Regolari", un nuovo piano a "Quote di Capitale Crescenti" oppure un nuovo piano a "Quote di Capitale Decrescenti", riapplicando le regole inizialmente previsti al debito residuo e alla durata residua al momento della riformulazione.

Le opzioni "Riformula le rate" e "Riformula il piano" possono essere richieste dal Cliente alla Filiale 15 giorni di calendario antecedenti rispetto alla data di attuazione.

L'opzione "Sposta la rata" può essere richiesta alla Filiale fino al giorno di scadenza compreso della rata.

Le opzioni predefinite, contrattualizzate in origine, possono essere esercitate a piena discrezione dal Cliente nel rispetto delle seguenti regole:

- devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla data di erogazione;
- possono essere singolarmente esercitate una volta ogni 12 mesi.

L'attuazione delle opzioni potrà avvenire solamente se il Cliente presenterà elementi che non facciano palesare una situazione di "difficoltà finanziaria". Sono infatti contrattualmente previste una serie di "Condizioni Ostative all'Esercizio delle Opzioni" che impediranno l'effettiva esecuzione.

Relativamente ai piani di rimborso a "Quote di Capitale Crescenti" ed a "Quote di Capitale Decrescenti", l'opzione "Riformula il Piano" potrà essere esercitata solo qualora la durata residua del mutuo sia pari o superiore a 36 mesi.

Rimborso

La durata del finanziamento espressa in anni può assumere solo un valore unitario (3 anni, 4 anni, 5 anni e 6 anni). Non sono quindi ammesse durate in frazioni d'anno (es.: 30 mesi, 42 mesi, 54 mesi, 66 mesi, ecc.). I valori di capitale da rimborsare ogni anno vengono sempre arrotondati all'unità "Euro": le eventuali frazioni di Euro saranno riportate a incremento del capitale dell'ultima annualità.

Il rimborso avviene mediante rate posticipate calcolate con il metodo di ammortamento "italiano": nell'ambito dell'annualità di riferimento le quote di capitale che compongono le singole rate saranno costanti, ossia di pari importo.

Per annualità si intendono i periodi di 12 mesi successivi a quello di erogazione, che prescindono quindi dall'anno "solare".

Il numero di rate da rimborsare per ogni anno può andare da un minimo di 3 rate a un massimo di 12 rate.

La frequenza delle rate può prescindere dalla classica periodicità mensile, bimestrale, trimestrale e/o quadrimestrale e la data di scadenza delle rate è indipendente rispetto alla data di erogazione del finanziamento. Le rate, infatti, possono essere impostate con data di scadenza liberamente concordata tra Banca e Cliente, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- ogni rata si deve distanziare dalla successiva di almeno un mese (es.: 25 gennaio, 25 febbraio, 25 luglio, 25 settembre, ecc.);
- le rate scadenti nell'annualità di riferimento devono essere composte dallo stesso importo in linea "capitale".

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come

implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni, spread pari a 11,500 %

Rate MENSILI	T.A.N.	T.A.E.G.		(*)
		senza garanzia ISMEA	con garanzia ISMEA	
A tasso fisso	13,750 %	15,900 %	16,166 %	17,916 %
A tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec.	13,489 %	15,598 %	15,863 %	17,604 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

(*) Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo le polizze assicurative facoltative.

	VOCI	COSTI
	Importo finanziabile	Nessun importo minimo e massimo. In caso di presenza garanzia sussidiaria ISMEA, importo massimo 1.550.000,00 €
	Durata	minimo 36 mesi massimo 72 mesi (*) (*) in caso di presenza garanzia ISMEA, 60 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso fisso di mutuo a 5 anni con spread di 11,500 punti: 13,750 % AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula. Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso fisso di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi - rilevazione puntuale - con spread di 11,500 punti: 13,489 %
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 500,00 € per il costo della garanzia ISMEA. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

			applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread		massimo 11,500 punti
	Tasso di mora		pari al tasso contrattuale aumentato di 2,000 punto
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % con un minimo di 500,00 €
		Altro	vedi paragrafo " ALTRE SPESE DA SOSTENERE"
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione / documenti, legali contabili, interessi	1,25 €
		Compenso estinzione anticipata	operazioni a tasso fisso: 3,000 % operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal Cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		rate con quota capitale costante ("italiano")
	Tipologia di rata		capitale ed interessi
	Periodicità		Vedi paragrafo "Rimborso" nella sezione "CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO FLESSIBILE"

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIRS: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . È detto anche IRS.	
A) EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata	
EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
B) Euribor 3m/360 media mese prec.	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese solare	
Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.	
In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:	
1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto; 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/ ;	
fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.	

N.B. il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A. IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	IRS a 3 anni	2,060000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 4 anni	2,160000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 5 anni	2,250000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 6 anni	2,340000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
B. Euribor 3m/360 media mese prec.		1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
		2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025
		2,266000 % valida dal 01/05/2025 al 31/05/2025

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000,00 € - durata 5 anni

(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata MENSILE
13,750 %	1	1.687,50 €
13,750 %	24	1.423,96 €
13,750 %	60	1.011,46 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo rata MENSILE	Dopo 2 anni (dopo la 24° rata) rata numero	Se il tasso di interesse <u>aumenta</u> del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse <u>diminuisce</u> del 2% dopo 2 anni
13,489 %	1	1.674,45 €	25	2.441,12 €	2.241,67 €
13,489 %	40	1.236,06 €	40	2.118,43 €	2.002,08 €
13,489 %	60	1.011,24 €	60	1.688,18 €	1.682,64 €

Finanziamento 100.000,00 € e coperture assicurative finanziate

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata MENSILE
13,750 %	1	1.749,47 €
13,750 %	24	1.476,25 €
13,750 %	60	1.048,60 €

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo rata MENSILE	Dopo 2 anni (dopo la 24° rata) rata numero	Se il tasso di interesse <u>aumenta</u> del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse <u>diminuisce</u> del 2% dopo 2 anni
13,489 %	1	1.735,94 €	25	2.530,75 €	2.323,98 €
13,489 %	40	1.281,45 €	40	2.196,22 €	2.075,60 €
13,489 %	60	1.048,37 €	60	1.750,17 €	1.744,43 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI abbinabili solo in caso di assenza garanzia ISMEA

Il Cliente ha facoltà di abbinare al mutuo il prodotto assicurativo **POLIZZA CPI VERA PROTEZIONE**, collocato dalla Banca o acquistato presso primarie compagnie assicurative.

La copertura assicurativa collocata dalla Banca protegge il titolare del mutuo liquidando un importo pari al debito residuo in caso di morte dell'Assicurato.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

NOTA: Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

POLIZZA CPI VERA PROTEZIONE - (copertura assicurativa finanziata/finanziabile)

La polizza:

- è abbinabile al finanziamento solo se la durata non è inferiore a 12 mesi;
- non prevede la Banca come beneficiaria delle prestazioni assicurative;
- protegge il titolare del mutuo da eventi che possono compromettere la capacità di rimborsare il mutuo, in quanto:
 - estingue il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato o di invalidità totale permanente dell'Assicurato (superiore al 60%) da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati);
 - oltre a quanto sopra, limitatamente alle polizze CPI con durata massima fino a 10 anni, rimborsa fino a 12 rate mensili (36 totali per la durata contrattuale) in caso di:
 - i. inabilità temporanea totale;
 - ii. ricovero ospedaliero solo per grande intervento chirurgico.

La polizza prevede il pagamento di un premio unico a una tariffa calcolata in funzione dell'importo del mutuo e della sua durata espressa in mesi (quota di retrocessione banca pari al 45 % del premio versato al netto delle imposte).

Esempio di calcolo di premio su un finanziamento di 100.000,00 €, per una durata di 72 mesi

$100.000,00 \text{ €} \times 0,051 \% \times 72 \text{ mesi} = 3.672,00 \text{ €}$

Quota di retrocessione banca pari all'importo di 1.652,40 €

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati

direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	0,250 % calcolato sull'importo erogato
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	Nella misura prevista dalla legge.
Garanzia ISMEA sussidiaria (se presente)	calcolata (una tantum) sull'importo erogato in misura differenziata in base alla durata: - fino a 60 mesi: 0,50 %

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del Cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate.

Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata. Nel caso di mutui ipotecari fondiari, la commissione di estinzione anticipata è unica e onnicomprensiva.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it
www.bancaditalia.it
www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Ente	Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.
Ente Locale	Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.
Ente Pubblico	Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Imprese Pubbliche	Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano" (riferito al "Mutuo Imprese Flessibile")	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale ogni singolo anno di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. L'ammortamento può essere a Quote di Capitale Decrescenti, a Quote di Capitale Crescenti o a Quote di Capitale Regolari.

Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.